



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.12.2012
COM(2012) 721 final

2012/0340 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2012) 401 final}

{SWD(2012) 402 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente relazione precisa il contenuto della proposta di una nuova direttiva avente come obiettivo il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici.

La direttiva agevola gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi previsti nei rispettivi impegni nazionali riguardanti l'accessibilità del web, nonché nell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità per quanto riguarda i siti web degli enti pubblici.

Il concetto di accessibilità del web rimanda ai principi e alle tecniche a cui attenersi nella costruzione di siti web per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti, in particolare alle persone con disabilità¹.

1.1. Obiettivi e contesto della proposta

Nel 2009, il mercato degli sviluppatori di siti web era formato da circa 175 000 imprese nei 27 Stati membri dell'UE, dava lavoro a circa 1 milione di persone e generava un giro d'affari di 144 miliardi di EUR².

Il mercato europeo dei prodotti e servizi legati all'accessibilità del web ha un valore stimato in 2 miliardi di EUR e poiché i siti web accessibili non superano il 10%, potrebbe crescere in misura significativa. Con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea, il numero di cittadini con limitazioni funzionali o disabilità (15% della popolazione in età lavorativa dell'UE, vale a dire 80 milioni di persone) potrebbe aumentare in modo consistente.

L'accessibilità del web riveste grande importanza per gli enti pubblici poiché consente loro di raggiungere un maggior numero di persone e di assolvere le proprie funzioni pubbliche. Il numero di siti web che forniscono servizi di e-government (all'incirca 380 500 nell'UE) e di siti web del settore pubblico (oltre 761 000 nell'UE) è in forte crescita. La maggior parte degli Stati membri ha già adottato norme legislative o altre misure volte a garantire l'accessibilità del web; ciononostante, si registrano notevoli differenze tra tali norme e misure.

La mancanza di armonizzazione nelle politiche in materia di accessibilità del web crea barriere nel mercato interno: i fornitori che operano al di là dei confini nazionali devono sostenere costi di produzione aggiuntivi; inoltre, la concorrenza, la competitività e la crescita economica sono ostacolate dal fatto che alle imprese, in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni, mancano le conoscenze e le capacità per ottemperare a tutte le specifiche e procedure previste.

¹ Ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, per "persone con disabilità" si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

² I dati riportati per il mercato degli sviluppatori di siti web sono stati calcolati sommando le attività economiche delle classificazioni NACE rev. 2 J6201 – Attività di programmazione informatica e J6312 – Portali web. Fonte: Eurostat, Statistiche annuali dettagliate delle imprese per i servizi (NACE Rev.2H-N e S95), codice dati online sbs_na_1a_se_r2).

Le autorità nazionali e gli operatori economici si scontrano con incertezze nella scelta delle specifiche di “accessibilità del web” per la creazione di potenziali servizi transfrontalieri e nella definizione del quadro politico più appropriato per favorire l’accessibilità del web.

Per porre fine a tale frammentazione e alla mancanza di fiducia nel mercato dell’accessibilità del web, viene proposta l’armonizzazione delle misure nazionali per il settore pubblico a livello UE, considerata un una condizione necessaria per il conseguimento di tale obiettivo.

La presente direttiva riguarda i siti web degli enti pubblici perché tali enti forniscono informazioni e servizi essenziali per i cittadini e perché la spesa pubblica in sé può creare un mercato sicuro e di dimensioni consistenti per gli sviluppatori di siti web.

È stata effettuata una valutazione dalla quale risulta che i benefici sono superiori ai costi di conformità a carico delle amministrazioni.

Poiché gli sviluppatori di siti web sono incoraggiati ad ottenere economie di scala, questa misura contribuirà a creare una cascata di “ricadute”, a partire da tutti gli altri siti web del settore pubblico.

L’armonizzazione permetterà di migliorare le condizioni di mercato, creare nuovi posti di lavoro, ridurre i costi da sostenere per assicurare l’accessibilità del web e ottenere una maggiore accessibilità dei siti web, con vantaggi sia per le amministrazioni, sia per le imprese e i cittadini.

1.2. Contesto tecnico

In tutto il mondo le parti interessate fanno attualmente ampio uso di tecniche basate sui criteri di successo e requisiti di conformità al livello AA stabiliti nella versione 2.0 delle Linee guida per l’accessibilità dei contenuti Web (WCAG 2.0) emanate dal World Wide Web Consortium (W3C)³.

Nell’ambito del mandato M/376 conferito dalla Commissione agli organismi europei di normalizzazione CEN, CENELEC e ETSI, è in corso di elaborazione una norma europea concernente, tra l’altro, l’accessibilità del web in conformità delle Linee guida WCAG 2.0, anche per quanto riguarda l’utilizzo al livello AA e i corrispondenti metodi di valutazione della conformità. Sulla base dei risultati di tali lavori sarà elaborata una norma armonizzata intesa a conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite nella presente direttiva.

La norma internazionale ISO/IEC 40500:2012⁴ sull’accessibilità del web è stata adottata dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). La norma ISO/IEC 40500:2012 è identica alle Linee guida originali WCAG 2.0.

1.3. Contesto politico

Numerose iniziative politiche a livello europeo si riallacciano al tema dell’accessibilità del web: la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (accessibilità delle TIC), il piano d’azione

³ Fonte: <http://www.w3.org/WAI/>

⁴ http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625

europeo per l'eGovernment 2011-2015 (servizi di eGovernment inclusivi e accessibili), l'agenda digitale europea (in cui la Commissione propone di garantire la piena accessibilità dei siti web del settore pubblico entro il 2015) e i programmi di finanziamento dell'UE (7° PQ, CIP) a favore delle attività di R&S legate a soluzioni tecnologiche per l'accessibilità del web. Anche la revisione delle direttive sugli appalti pubblici darà impulso all'accessibilità del web.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

L'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità⁵ obbliga gli Stati membri e l'UE ad adottare misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, alle stesse condizioni degli altri, l'accesso ad elementi tra cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi compresa internet. La presente direttiva garantirebbe l'uso efficace della norma armonizzata per l'accessibilità del web che sarà elaborata sulla base delle conclusioni scaturite dal mandato M/376 della Commissione⁶.

Il campo di applicazione della proposta di direttiva riportata nel seguito è limitato ai servizi online basati su siti web e forniti da enti pubblici.

La proposta è in linea con l'atto europeo sull'accessibilità⁷, attualmente in fase di elaborazione, che tratta i temi dell'accessibilità di beni e servizi tra cui le TIC. Fatto salvo l'esito della valutazione di impatto in corso, tale atto, che riguarda il settore privato, favorirà il conseguimento della totale accessibilità del web prevista dall'agenda digitale europea garantendo l'accessibilità dei siti web del settore privato che forniscono servizi di base ai cittadini. Tali siti web offrono informazioni e interazioni, ad esempio per la sottoscrizione di contratti, prenotazioni, fatturazioni e pagamenti e per servizi di assistenza.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Per individuare problemi e necessità, sono stati effettuati numerosi studi e consultazioni che hanno riguardato gli Stati membri, il settore e la società civile:

- studio comparativo 2010-2011 “Monitoraggio della e-accessibilità”⁸;
- studio “Valutazione economica per il miglioramento dei servizi e prodotti per l'e-accessibilità”⁹; workshop sull'accessibilità del web (2008)¹⁰
- consultazione pubblica attraverso la piattaforma internet interattiva “La tua voce” della Commissione (2008)¹¹;

⁵ <http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150>

⁶ <http://www.mandate376.eu/>

⁷ http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_just_025_european_accessibility_act_en.pdf

⁸ Lo studio (commissionato nel 2008 come SMART 2008/0066) ha prodotto due relazioni annuali nel 2010 e 2011. (<http://www.eaccessibility-monitoring.eu/researchResult.aspx>)

⁹ SMART 2009/00-72: <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/study-economic-assessment-and-evaluation-recommendations-improving-e-accessibility-services-and>

¹⁰ <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-workshop-web-accessibility-10-june-2008>

- indagine “Accessibilità del web nei paesi europei”¹²;
- studio comparativo “Misurare i progressi dell’e-accessibilità in Europa” (2006-2008)¹³;
- gruppi di esperti degli Stati membri sull’e-inclusione e sulle comunicazioni inclusive¹⁴;
- consultazioni dirette e incontri con i rappresentanti di importanti organizzazioni della società civile quali il Forum europeo sulla disabilità e l’Unione europea dei ciechi, AGE e ANEC, con l’industria del software e con l’associazione di settore europea¹⁵.

2.2. Valutazione dell’impatto

È stato istituito un gruppo direttivo sulla valutazione d’impatto, guidato dalla direzione generale della Società dell’informazione e dei media e con un’ampia rappresentanza di servizi e dipartimenti della Commissione tra cui il servizio giuridico, il Segretariato generale e le DG Comunicazione, Affari economici e finanziari, Occupazione, affari sociali e inclusione, Imprese e industria, Eurostat, Salute e consumatori, Informatica, Mercato interno e servizi, Giustizia, con il compito di analizzare e discutere le diverse questioni e prospettive aventi attinenza con la presente proposta.

La versione finale della valutazione d’impatto integra le risposte alle raccomandazioni formulate dal comitato per la valutazione d’impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

Articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

3.2. Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà in quanto le questioni trattate nella presente proposta non rientrano in un settore di competenza esclusiva dell’Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i motivi indicati di seguito.

La proposta comporta aspetti transnazionali che non possono essere affrontati con azioni singole degli Stati membri. Come confermano gli studi e le consultazioni, le azioni attuate a

¹¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0804:FIN:EN:PDF>

¹² Accessibilità del web nei paesi europei: “livello di conformità alle più recenti specifiche internazionali sull’accessibilità, in particolare WCAG 2.0, e approcci o piani per l’applicazione di tali specifiche” (SMART 2008/0068). <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/study-report-web-accessibility-european-countries-level-compliance-latest-international>

¹³ Studio comparativo 2006-2008 “Misurare i progressi dell’e-accessibilità in Europa” (MEAC-1). Cfr. Empirica, WRC, RNIB, RNID, eWORX (2007), <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/assessment-status-eaccessibility-europe>

¹⁴ <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/groups-supporting-e-inclusion-agenda>

¹⁵ European Information & Communications Technology Industry Association.

livello nazionale non sono sufficienti per il ravvicinamento delle misure nazionali e per l'applicazione coordinata di un'impostazione armonizzata.

Le differenze di impostazione che si rilevano tra i diversi Stati membri si traducono in oneri e barriere per le imprese intenzionate a interagire a livello transnazionale; questo limita la possibilità di creare un mercato pubblico maturo dei prodotti e servizi per l'accessibilità del web e può determinare restrizioni della mobilità per i cittadini che utilizzano tecnologie assistive.

Utilizzando prescrizioni armonizzate e partecipando a un sistema di cooperazione per la condivisione delle buone pratiche, del know how e delle risposte agli sviluppi tecnologici, si otterrebbe un uso più efficiente delle risorse.

3.3. Principio di proporzionalità

Poiché la proposta è limitata a un elenco minimo di (tipi di) siti web ed è data possibilità agli Stati membri di ampliare tale elenco, il principio di proporzionalità è salvaguardato.

Inoltre, parametri di attuazione importanti, quali la scelta dell'autorità a cui affidare la verifica della conformità, sono lasciati alla discrezione degli Stati membri.

3.4. Proposta

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

La direttiva ha come obiettivo il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di accessibilità dei siti web degli enti pubblici mediante la definizione di prescrizioni armonizzate.

La proposta stabilisce disposizioni tecniche che prevedono che gli Stati membri rendano accessibile il contenuto di determinati tipi di siti web degli enti pubblici (in appresso "siti web interessati"). Attraverso tali tipi di siti web, indicati in un apposito elenco, gli enti pubblici mettono a disposizione informazioni e servizi essenziali ai fini della partecipazione dei cittadini all'economia e alla società e del godimento, da parte dei cittadini dell'UE, dei loro diritti. L'elenco è riportato nell'allegato I ed è tratto dall'analisi comparativa dell'e-government del 2001¹⁶.

Gli Stati membri possono decidere di ampliare tale elenco inserendovi altri tipi di siti web.

Articolo 2 – Definizioni

Nella direttiva è precisato il significato dei termini che si riferiscono ai siti web, alle norme e ai soggetti pubblici. La terminologia relativa ai contenuti web e all'interfaccia utente è simile a quella utilizzata dal W3C nel contesto dell'iniziativa per l'accessibilità del web ed è conforme al progetto di norma risultante dal mandato 376.

Articolo 3 – Prescrizioni in materia di accessibilità del web

Le prescrizioni in materia di accessibilità del web sono definite lungo due direttrici:

¹⁶ <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope>

- orientamento all'utente,
- orientamento al mercato e interoperabilità.

Stante la possibilità che le prescrizioni cambino per effetto di evoluzioni tecnologiche e sociali eccezionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per precisare ulteriormente, ove opportuno, le prescrizioni armonizzate necessarie a garantire l'accessibilità dei siti web interessati.

Al fine di assicurare in tempi brevi l'attuazione degli impegni politici, il termine di applicazione di tali prescrizioni è fissato al 31 dicembre 2015.

Articolo 4 – Norme armonizzate e presunzione di conformità

La presente direttiva è conforme al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE e la decisione n. 1673/2006/CE, regolamento che stabilisce la base giuridica che consente alla Commissione di chiedere agli organismi europei di normalizzazione di elaborare norme armonizzate intese ad agevolare le parti interessate nel compito di fornire la presunzione di conformità. Il riferimento di tali norme sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* indicando, ove opportuno, le opzioni da osservare nella loro applicazione.

La direttiva indica, in un considerando, che nell'elaborazione della norma europea che sarà emanata in forza del mandato 376 e, successivamente, della norma armonizzata che dovrà essere definita sulla base dei risultati di tali lavori, si dovranno prendere in considerazione i criteri di successo e i requisiti di conformità al livello AA specificati nella versione 2.0 delle Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG 2.0) emanate dal World Wide Web Consortium (W3C). Queste specifiche, neutre sul piano delle tecnologie, costituiscono la base per le prescrizioni in materia di accessibilità del web.

Articolo 5 – Norme europee e internazionali e presunzione di conformità

In mancanza di norme armonizzate, la presente direttiva prevede una soluzione per la presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web interessati che rispettano le norme europee, o parti di esse, stabilite dalla Commissione mediante atti delegati. Nell'ambito del mandato M/376 è in corso di elaborazione una norma europea concernente l'accessibilità del web.

In mancanza di tale norma europea, la presente direttiva prevede una soluzione per la presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web interessati che rispettano le parti della norma ISO/IEC 40500:2012 riguardanti i criteri di successo e i requisiti di conformità al livello AA.

Articolo 6 – Misure aggiuntive

Si richiedono ulteriori misure per contribuire alla sensibilizzazione, alla conclusione di accordi di cooperazione e alla crescita del mercato.

Si esortano gli Stati membri ad agevolare l'estensione dell'accessibilità del web a siti web del

settore pubblico diversi da quelli interessati, perché questo accelererà la crescita del mercato e il conseguimento dell'accessibilità del web per i cittadini dell'UE.

Articolo 7 – Relazioni

Poiché i contenuti web sono aggiornati regolarmente, l'accessibilità dei siti web dovrebbe essere sottoposta a un monitoraggio continuo. Agli Stati membri si chiede di effettuare controlli sui siti web degli enti pubblici interessati, utilizzando la metodologia stabilita dalla Commissione secondo la procedura indicata nella direttiva. La metodologia utilizzerà procedure e approcci di valutazione tecnica ricavati dalla norma armonizzata, se disponibile e adeguata, e sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono liberi di predisporre un meccanismo adeguato per tali controlli scegliendo le autorità responsabili.

Gli Stati membri trasmettono ogni anno una relazione sugli esiti di tali controlli. Nelle relazioni dovrebbero essere presentate informazioni anche sull'eventuale ampliamento dell'elenco dei tipi di siti web interessati, nonché sulle eventuali ulteriori misure adottate a norma dell'articolo 6.

Le modalità di presentazione delle informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri sono stabilite secondo la procedura indicata nella presente direttiva.

Articolo 8 – Esercizio della delega

La direttiva contiene disposizioni per l'esercizio di atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE, che permette al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. L'utilizzo di tale procedura è previsto nei casi in cui sia opportuno precisare ulteriormente le prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui all'articolo 3 della direttiva e stabilire la norma europea, o parti di essa, per conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web interessati che rispettano tale norma o parti di essa.

Articolo 9 – Comitato

La Commissione è assistita da un comitato, descritto nel regolamento (UE) n. 182/2011. Si fa riferimento alle procedure, consultive o di esame, applicate in modo distinto ai sensi degli articoli della presente direttiva.

Articolo 10 – Attuazione

La direttiva fissa la data di entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2014.

Articolo 11 – Riesame

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva è effettuato un riesame dell'applicazione della stessa direttiva.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di direttiva non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico.
- (2) Il concetto di accessibilità del web rimanda ai principi e alle tecniche da rispettare nella costruzione di siti web per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti, in particolare alle persone con limitazioni funzionali tra cui i disabili. I siti web contengono informazioni sia testuali che non testuali e consentono anche di scaricare moduli e di realizzare forme di interazione a due vie, ad esempio l'evasione di pratiche digitali e l'autenticazione, nonché transazioni quali la gestione di casi e i pagamenti.
- (3) Il piano d'azione della Commissione per l'eGovernment 2011-2015¹⁹ auspica azioni per lo sviluppo di servizi di eGovernment che garantiscano l'inclusione e l'accessibilità.

¹⁷ GU C 110/26 del 9.5.2006 (COM(2005) 425 definitivo).

¹⁸ GU C 009 dell'11.1.2012, pag. 65.

- (4) Nella sua comunicazione “Un’agenda digitale europea”²⁰, la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico dovrebbero essere completamente accessibili entro il 2015.
- (5) Il programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione²¹ e il programma per la competitività e l’innovazione²² sostengono la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per i problemi legati all’accessibilità.
- (6) Ratificando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (“la Convenzione delle Nazioni Unite”), la maggior parte degli Stati Membri e l’Unione si sono impegnate a “garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso tra l’altro alle tecnologie dell’informazione della comunicazione” e ad “adottare misure adeguate [...] per promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet”.
- (7) La strategia europea sulla disabilità 2010-2020²³ si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e prevede interventi in diverse aree prioritarie, tra cui l’accessibilità del web, con l’obiettivo di “garantire ai disabili l’accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza”.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1081/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione²⁴ contiene disposizioni in materia di accessibilità delle TIC, ma non tratta gli aspetti specifici dell’accessibilità del web.
- (9) Il mercato in rapida crescita dell’accessibilità del web è formato da una serie di operatori economici, tra cui operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione e operatori che forniscono servizi di formazione.
- (10) Diversi Stati membri hanno adottato misure basate su linee guida internazionali per la progettazione di siti web accessibili, ma le indicazioni fornite spesso si riferiscono a versioni o livelli di conformità diversi di tali linee guida, oppure sono state introdotte varianti tecniche a livello nazionale.
- (11) I fornitori di accessibilità del web comprendono numerose piccole e medie imprese (PMI). I fornitori e in particolare le PMI stentano ad avviare iniziative imprenditoriali al di fuori del rispettivo mercato nazionale. A causa delle differenze esistenti nelle specifiche relative all’accessibilità del web e nelle normative, la crescita e la competitività di tali fornitori e imprese sono frenate dai costi aggiuntivi che essi dovrebbero sostenere per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi transnazionali legati all’accessibilità del web.

¹⁹ COM(2010) 743 definitivo – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

²⁰ COM(2010) 245 definitivo/2.

²¹ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

²² GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

²³ COM(2010) 636 definitivo. Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

²⁴ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

- (12) La concorrenza limitata comporta, per gli acquirenti di siti web e di prodotti e servizi connessi, prezzi elevati dei servizi o la dipendenza da un unico fornitore. Spesso i fornitori privilegiano variazioni di norme proprietarie che ostacolano la successiva interoperabilità dei programmi utente e l'accesso ai contenuti web da ogni luogo dell'Unione. La frammentazione tra normative nazionali riduce i vantaggi che potrebbero derivare dalla condivisione di esperienze con analoghi soggetti nazionali e internazionali negli sforzi per rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.
- (13) Per porre fine alla frammentazione, è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di un accordo relativo ai requisiti di accessibilità da applicare ai siti web degli enti pubblici. Tale ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori di siti web e favorirebbe l'interoperabilità. L'adozione di requisiti di accessibilità neutri sul piano delle tecnologie permetterà di non ostacolare l'innovazione e potrebbe addirittura stimolarla.
- (14) Un approccio armonizzato dovrebbe consentire agli enti pubblici e alle imprese dell'Unione di ricavare benefici economici e sociali dall'estensione dei servizi online a una platea più ampia di cittadini e clienti e pertanto dovrebbe accrescere le potenzialità del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all'accessibilità del web. La crescita del mercato che ne deriverebbe dovrebbe permettere alle imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. Il rafforzamento del mercato interno dovrebbe accrescere l'attrattiva degli investimenti nell'Unione. Le amministrazioni dovrebbero beneficiare della riduzione dei costi da sostenere per assicurare l'accessibilità del web.
- (15) I cittadini dovrebbero beneficiare di un accesso più ampio ai servizi pubblici online e dovrebbero ricevere servizi e informazioni che facilitino il godimento dei loro diritti in tutta l'Unione, in particolare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi.
- (16) Le prescrizioni in materia di accessibilità del web definite nella presente direttiva sono neutre sul piano delle tecnologie. Esse si limitano a indicare le funzionalità di base che devono essere assicurate affinché gli utenti possano percepire, utilizzare o comprendere un sito e i suoi contenuti. Esse non precisano in che modo deve essere ottenuto tale risultato o quale tecnologia debba essere scelta per un determinato sito, informazione online o applicazione. Per queste loro caratteristiche, le prescrizioni non ostacolano l'innovazione.
- (17) L'interoperabilità legata all'accessibilità del web dovrebbe basarsi su specifiche comunemente adottate e utilizzate che assicurino la massima compatibilità dei contenuti web con i programmi utente attuali e futuri e le tecnologie assistive. Più precisamente, i contenuti web dovrebbero fornire ai programmi utente una codifica interna del linguaggio naturale, delle strutture, relazioni e sequenze, nonché dati relativi a tutti i componenti dell'interfaccia utente incorporati. L'interoperabilità, quindi, rappresenta un vantaggio per gli utenti e consente loro di utilizzare ovunque i propri programmi utente per accedere ai siti web; gli utenti potrebbero anche avvantaggiarsi di una scelta più ampia e di prezzi ridotti in tutta l'Unione. L'interoperabilità andrebbe a beneficio anche dei fornitori e degli acquirenti di prodotti e servizi connessi all'accessibilità del web.

- (18) Come sottolinea l'agenda digitale europea, le amministrazioni pubbliche dovrebbero fare la loro parte promuovendo i mercati dei contenuti digitali, ad esempio dovrebbero stimolare i mercati di contenuti mettendo a disposizione le informazioni relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. Ciò rappresenta una fonte importante di crescita potenziale di servizi online innovativi.
- (19) È opportuno che la direttiva miri a garantire l'accessibilità, sulla base di requisiti comuni, di taluni tipi di siti web di enti pubblici che rivestono un'importanza essenziale per il pubblico. Tali tipi sono stati individuati nell'analisi comparativa dell'e-government del 2001²⁵ e su di essi si basa l'elenco riportato nell'allegato.
- (20) La presente direttiva stabilisce prescrizioni in materia di accessibilità del web per taluni tipi di siti web di enti pubblici. Al fine di agevolare la realizzazione della messa in conformità di tali siti web alle suddette prescrizioni, è necessario conferire una presunzione di conformità ai siti web che rispettano le norme armonizzate definite e pubblicate in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE e la decisione n. 1673/2006/CE, ai fini della formulazione di specifiche tecniche particolareggiate per tali prescrizioni. In conformità di tale regolamento, gli Stati membri e il Parlamento europeo possono sollevare obiezioni qualora ritengano che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite nella presente direttiva.
- (21) La Commissione ha già conferito agli organismi europei di normalizzazione un mandato, identificato come "M/376"²⁶, per l'elaborazione di una norma europea utilizzabile negli appalti pubblici e in altri contesti, ad esempio negli appalti privati, in cui siano precisati i requisiti di accessibilità funzionale dei prodotti e servizi TIC, compresi i contenuti web. A tal fine, gli organismi europei di normalizzazione devono avviare stretti rapporti di cooperazione con i forum e consorzi che si occupano dell'emanazione di norme di settore riguardanti gli aspetti considerati, tra cui il World Wide Web Consortium (W3C/WAI). Sulla base dei risultati di tali lavori è necessario elaborare una norma armonizzata intesa a conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite nella presente direttiva.
- (22) In attesa che siano pubblicati i riferimenti a tale norma armonizzata, o a parti di essa, è opportuno conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web ai siti web interessati che rispettano le norme europee, o parti di esse, stabilite dalla Commissione mediante atti delegati. Tale norma potrebbe essere la norma europea che dovrà essere adottata nell'ambito del mandato M/376.
- (23) In mancanza di tale norma europea, è opportuno conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web ai siti web interessati che rispettano le parti della norma internazionale ISO/IEC 40500:2012 riguardanti i criteri di successo e i requisiti di conformità al livello AA. La norma internazionale ISO/IEC 40500:2012 è identica alle Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web

²⁵ <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope>

²⁶ <http://www.mandate376.eu/>

WCAG 2.0. I criteri di successo e i requisiti di conformità al livello AA specificati per le pagine web nella versione 2.0 delle Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG 2.0) del W3C godono di ampio consenso presso le parti interessate, sia a livello internazionale che a livello europeo, in quanto elementi atti a garantire specifiche adeguate in materia di accessibilità del web, come sottolineato nelle conclusioni del Consiglio sulla società dell'informazione accessibile²⁷.

- (24) La conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio continuo, dalla costruzione iniziale dei siti web degli enti pubblici a tutti i successivi aggiornamenti dei contenuti. Una metodologia armonizzata per l'attività di monitoraggio dovrebbe comprendere un sistema per verificare, su base uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità dei siti web ai requisiti di accessibilità del web, la raccolta di campioni rappresentativi e la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero presentare ogni anno una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e più in generale sull'elenco di azioni intraprese in applicazione della presente direttiva.
- (25) In un contesto armonizzato, il settore degli sviluppatori di siti web dovrebbe incontrare meno ostacoli all'esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per le amministrazioni e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi per l'accessibilità del web dovrebbero ridursi.
- (26) Per assicurare l'accessibilità dei siti web interessati conformemente alle prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite dalla presente direttiva, è opportuno che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di precisare ulteriormente, all'occorrenza, tali prescrizioni e stabilire la norma europea, o parti di essa, che, in assenza di norme armonizzate, consentano di conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web interessati che rispettano tale norma o parti di essa. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (27) Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Per la definizione della metodologia che gli Stati membri dovranno utilizzare per verificare la conformità dei siti web interessati a tali requisiti, è opportuno utilizzare la procedura di esame. Per la determinazione delle modalità con cui gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli esiti di tale monitoraggio, è opportuno utilizzare la procedura di consultazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

²⁷ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/107014.pdf

- (28) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente la realizzazione di un mercato armonizzato per l'accessibilità dei siti web degli enti pubblici, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di norme diverse attualmente esistenti nei sistemi giuridici nazionali, e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in ottemperanza al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'accessibilità del contenuto dei siti web degli enti pubblici a tutti gli utenti e in particolare alle persone con limitazioni funzionali, compresi i disabili.
2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per rendere accessibile il contenuto dei siti web appartenenti ad enti pubblici, i cui tipi sono precisati nell'allegato.
3. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione della presente direttiva a tipi di siti web degli enti pubblici diversi da quelli indicati nel paragrafo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- (1) "siti web interessati", siti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva;
- (2) "contenuto dei siti web", informazioni che devono essere veicolate all'utente per mezzo di un programma utente, incluso il codice o il markup che definiscono la struttura, gli aspetti presentazionali e quelli interattivi del contenuto;
- (3) "programma utente" (user agent), qualsiasi programma che recuperi e presenti contenuti web agli utenti; in questa definizione sono compresi i browser web, i lettori multimediali, i componenti aggiuntivi (plug in) e altri programmi che permettono di trovare, presentare e interagire con i contenuti web;
- (4) "norma", una specifica tecnica, adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione per un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

- (5) “norma internazionale”, una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- (6) “norma europea”, una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- (7) “norma armonizzata”, una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- (8) “ente pubblico”, lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Articolo 3

Prescrizioni in materia di accessibilità del web

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i siti web interessati siano resi accessibili:
 - (a) in maniera coerente e adeguata per la percezione, l’utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l’adattabilità della presentazione del contenuto e dell’interazione con lo stesso, ove necessario, fornendo un’alternativa elettronica accessibile;
 - (b) con modalità che favoriscano l’interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive a livello unionale e internazionale.
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1 al più tardi entro il 31 dicembre 2015.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 8, per precisare ulteriormente, ove opportuno, le prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Presunzione di conformità alle norme armonizzate

1. I siti web interessati che rispettano le norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati stabiliti e pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web contemplate da tali norme o da loro parti, definite all’articolo 3.

Articolo 5

Presunzione di conformità alle norme europee o internazionali

1. Finché i riferimenti alle norme armonizzate di cui all'articolo 4 non sono stati pubblicati, i siti web interessati che rispettano le norme europee, o parti di esse, stabilite in conformità del paragrafo 2 si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web contemplate da tali norme o da loro parti, definite all'articolo 3.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 8 per stabilire le norme europee, o parti di esse, di cui al paragrafo 1.
3. Finché i riferimenti alle norme europee di cui al paragrafo 1 non sono stati stabiliti, i siti web interessati che rispettano le parti della norma ISO/IEC 40500:2012 riguardanti i criteri di successo e i requisiti di conformità al livello AA si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web previste all'articolo 3.

Articolo 6

Misure aggiuntive

1. Gli Stati membri promuovono l'inserimento, nei siti web interessati, di una dichiarazione sull'accessibilità degli stessi, in particolare sulla conformità alla presente direttiva, e di eventuali ulteriori informazioni sull'accessibilità a sostegno degli utenti.
2. Gli Stati membri adottano misure intese ad agevolare l'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità del web definite all'articolo 3 a tutti i siti web degli enti pubblici, oltre ai siti web interessati, e segnatamente ai siti web degli enti pubblici cui si applicano disposizioni nazionali in vigore o pertinenti misure in materia di accessibilità del web.
3. Gli Stati membri sostengono meccanismi appropriati di consultazione delle parti interessate riguardo all'accessibilità del web e rendono pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità del web, nonché le esperienze e le conclusioni tratte dalla realizzazione della messa in conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web.
4. Gli Stati membri, agevolati dalla Commissione, cooperano a livello unionale con le parti interessate dell'industria e della società civile per rivedere, ai fini della presentazione della relazione annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 4, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell'accessibilità del web, nonché per scambiarsi le migliori pratiche.

Articolo 7

Monitoraggio e relazioni

1. Gli Stati membri esercitano un monitoraggio continuo sulla conformità dei siti web interessati alle prescrizioni in materia di accessibilità del web, utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 4.
2. Gli Stati membri presentano ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio esercitato ai sensi del paragrafo 4, includendo i dati di misura nonché, se del caso, l'elenco dei siti web di cui all'articolo 1, paragrafo 3.
3. Nella relazione sono trattate anche le azioni eseguite a norma dell'articolo 6.

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di atti di esecuzione, la metodologia per il monitoraggio sulla conformità dei siti web interessati alle prescrizioni dell'articolo 3 in materia di accessibilità del web. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3. La metodologia è pubblicata *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
5. Nella metodologia di cui al paragrafo 4 rientrano:
 - (a) la periodicità dei controlli e del campionamento dei siti web interessati soggetti a sorveglianza; e
 - (b) a livello di singoli siti web, la descrizione del modo in cui deve essere dimostrata la conformità alle prescrizioni dell'articolo 3 in materia di accessibilità del web, facendo direttamente riferimento, ogniqualvolta siano disponibili, alle descrizioni pertinenti contenute nella norma armonizzata o, in assenza di questa, nelle norme europee o internazionali di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5.
6. Le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri alla Commissione sono stabilite dalla Commissione per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 8

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3 e 5 è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega di potere di cui agli articoli 3 e 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Riesame

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione effettua un riesame dell'applicazione della stessa.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Tipi di siti web degli enti pubblici

(a cui si fa riferimento nell'articolo 1, paragrafo 2)

- (1) Imposte sul reddito: dichiarazione, notifica di accertamento
- (2) Servizi di ricerca lavoro da parte degli uffici di collocamento
- (3) Contributi di sicurezza sociale: indennità di disoccupazione, assegni familiari, spese mediche (rimborso o pagamento diretto), borse di studio
- (4) Documenti personali: passaporto o patente di guida
- (5) Immatricolazione di autoveicoli
- (6) Domanda di licenza edilizia
- (7) Dichiarazioni alla polizia, per esempio in caso di furto
- (8) Servizi delle biblioteche pubbliche, per esempio cataloghi e strumenti di ricerca
- (9) Domanda e rilascio di certificati di nascita o di matrimonio
- (10) Iscrizione a istituti di insegnamento di livello superiore o università
- (11) Avviso di trasferimento di residenza
- (12) Servizi sanitari: indicazioni interattive sulla disponibilità di servizi, servizi online per pazienti, prenotazioni.